

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015
165/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALL'ALIMENTAZIONE DI CABINE PRIMARIE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.lgs. 79/99) e, segnatamente, l'articolo 9, comma 6;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: D.P.R. 730/63) e, segnatamente, l'articolo 3;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 25 giugno 1999) e, segnatamente l'articolo 3, comma 4;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante "Ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale" (di seguito: D.M. 27 febbraio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti" (di seguito: D.M. 10 dicembre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 348/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIT 2008-2011);

- la deliberazione dell’Autorità ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica” (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93” (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 214/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 644/2014/R/eel;
- il contratto di compravendita sottoscritto, in data 19 dicembre 2008, da Enel Distribuzione S.p.a. e da Terna S.p.a., avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Terna S.p.a. dell’intero capitale sociale di ELAT S.r.l. (di seguito: contratto di compravendita);
- la convenzione di esercizio stipulata, in data 31 marzo 2009, tra Enel Distribuzione S.p.a. e Terna S.p.a., ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del contratto di compravendita (di seguito: convenzione di esercizio);
- la convenzione per l’esercizio della cabina primaria di Enel Distribuzione di Calderara (elettrdotto ferroviario 132 KV S. Viola Crevalcore), sottoscritta, in data 19 marzo 2007, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e da Enel Distribuzione S.p.a.

FATTO

1. Con nota del 30 settembre 2014 (prot. Autorità n. 026632 del 30/09/2014), la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI o reclamante) ha presentato reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione), contestando la mancata corresponsione, a far data dal 1 aprile 2009, dei canoni contrattualmente previsti per gli allacciamenti di linee elettriche ad alta tensione per sei (6) cabine primarie di Enel Distribuzione sulla rete alta tensione di proprietà di RFI (*i.e.*: cabine primarie di Calderara, Cisterna, Donoratico, Menga, Pietrasanta e Schiappa);

2. avendo gli Uffici dell’Autorità rilevato la mancanza, tra i documenti allegati al reclamo, della ricevuta attestante l’invio del reclamo stesso al gestore di rete, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Disciplina, è stato quindi chiesto al reclamante di regolarizzare il proposto reclamo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), della richiamata Disciplina; con nota del 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 027261 del 7/10/2014), il reclamante ha dunque proceduto all’invio della richiesta documentazione;
3. con nota del 7 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 27250 del 7/10/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Disciplina, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 5 novembre 2014 (prot. Autorità n. 031475 del 6/11/2014), Enel Distribuzione ha formulato le proprie argomentazioni in merito alle contestazioni contenute nel suddetto reclamo, chiedendo in particolare l’archiviazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Disciplina, in quanto “*non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell’Autorità*”;
5. con nota dell’11 novembre 2014 (prot. Autorità n. 032543 del 13/11/2014), il reclamante ha replicato a quanto sostenuto da Enel Distribuzione;
6. con nota del 20 novembre (prot. Autorità n. 033471 del 20/11/2014), Enel Distribuzione ha presentato le proprie controrepliche;
7. con nota del 20 novembre 2014 (prot. Autorità n. 033385 del 20/11/2014), essendo emerso, nell’ambito dell’istruttoria, l’interesse alla partecipazione al procedimento della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) e, quindi, l’esigenza di coinvolgere detta società nel procedimento di trattazione del reclamo, l’Autorità ha chiesto a RFI, a Enel Distribuzione e a Terna stessa di fornire una serie di dati e di informazioni; con la medesima nota l’Autorità ha altresì invitato le parti a partecipare, in data 3 dicembre 2014, a un incontro tecnico presso la sede di Milano dell’Autorità;
8. con note del 1 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 034937 e n. 034907 del 2/12/2014) e del 3 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 035885 del 10/12/2014), rispettivamente, Enel Distribuzione, RFI e Terna hanno inviato i dati e le informazioni richieste;
9. in data 3 dicembre 2014, presso la sede di Milano dell’Autorità, le suddette società sono state audite in contraddittorio dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina; nel corso dell’audizione Enel Distribuzione ha depositato il documento contenente la convenzione stipulata tra Enel Distribuzione e Terna relativa all’esercizio delle linee elettriche in alta tensione cedute a Terna dal 1 aprile 2009;
10. con nota del 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 0728 del 9/01/2015), l’Autorità, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al reclamante una proroga di due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Disciplina;
11. con nota del 16 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 001631 del 19/01/2015), il reclamante ha espresso il consenso alla proroga del predetto termine; pertanto, con nota del 21 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 0002093 del 21/01/2015), l’Autorità ha

- comunicato alle parti la proroga del termine di conclusione del procedimento al 1 aprile 2015;
12. con nota del 9 gennaio 2015 (prot. Autorità n. 000750 del 12/01/2015), Terna ha rappresentato le propria posizione in merito a quanto sostenuto da RFI, nel reclamo e nella nota dell'11 novembre 2014 e da Enel Distribuzione, nelle note del 5 novembre 2014 e del 20 novembre 2014;
 13. la competente direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione - ha espresso il parere tecnico in ordine alle questioni oggetto del reclamo, come previsto dall'articolo 5, comma 2 lettera a), della Disciplina.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo di riferimento*

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano disposizioni contenute in atti normativi di varia tipologia e segnatamente:
15. l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, ai sensi del quale *“Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'Enel il couso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite”* alla stessa Enel;
16. l'articolo 3, comma 4, del D.M. 25 giugno 1999, ai sensi del quale *“Le reti elettriche di proprietà della Società Ferrovie dello Stato, in ragione della peculiarità della loro configurazione e del servizio svolto, sono considerate alla stregua di reti interne di utenza. La Società per azioni Ferrovie dello Stato e sue aventi causa conettono a tali reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, fissate dalla Società stessa e le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;
17. l'articolo 1, del D.M. 27 febbraio 2009, che ha disposto l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) della porzione di rete di distribuzione in alta tensione derivante dall'acquisizione, da parte di Terna, della società ELAT S.r.l. (comma 1), subordinando l'efficacia di tale inserimento al perfezionamento della predetta acquisizione (comma 2);
18. l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 79/99, che prevede che l'Autorità stabilisca i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere ai proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione;
19. l'articolo 4, comma 1, del D.M. 10 dicembre 2010, che stabilisce che tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico;
20. l'articolo 5, comma 1, del medesimo D.M. 10 dicembre 2010, il quale prevede che l'Autorità determini i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del

- servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione;
21. l'articolo 5, comma 2, del D.M. stesso, che prevede che, l'Autorità, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, individui altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica;
 22. l'articolo 14, del TIT 2008-2011, ai sensi del quale ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto dalle componenti CTR, CDF e CDE.

B. Quadro fattuale

23. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria è emerso il seguente quadro fattuale:
24. la disciplina per gli allacciamenti alla rete elettrica di proprietà di RFI, di linee alta tensione per le cabine primarie di Enel Distribuzione di Calderara, Cisterna, Donoratico, Menga, Pietrasanta e Schiappa, è contenuta in specifiche convenzioni stipulate tra RFI ed Enel Distribuzione (di seguito: convenzioni di allacciamento);
25. in particolare, la convenzione per l'esercizio della cabina primaria Enel Distribuzione di Calderara (elettrdotto ferroviario 132 KV S. Viola Crevalcore di RFI), sottoscritta in data 19 marzo 2007, prevede, all'articolo 9, l'obbligo a carico di Enel Distribuzione di corrispondere a RFI un canone annuo di Euro 13.970,00 a copertura degli oneri e delle soggezioni di esercizio derivanti dall'allacciamento della cabina;
26. in esecuzione del contratto di compravendita stipulato in data 19 dicembre 2008, Enel Distribuzione ha ceduto a Terna, con decorrenza dal 1 aprile 2009, l'intero capitale sociale di ELAT S.r.l. che ha assunto dalla predetta data la denominazione di TELAT S.r.l. (ora confluita in Terna Rete Italia S.r.l.) e a cui, a far data dal 1 gennaio 2009, Enel Distribuzione medesima aveva conferito il ramo d'azienda costituito dalle linee elettriche in alta tensione e dai rapporti giuridici ad esso inerenti;
27. con D.M. 27 febbraio 2009, le linee elettriche di cui al precedente alinea sono state inserite nel perimetro della "Rete di Trasmissione Nazionale" (RTN);
28. l'efficacia del suddetto inserimento è subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 27 febbraio 2009, al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna, della rete di distribuzione in alta tensione di ELAT S.r.l.;
29. con nota del 19 maggio 2009 (Enel-DIS-19/05/2009-0312715), Enel Distribuzione ha comunicato a RFI e a TELAT S.r.l. che i canoni relativi alle convenzioni di allacciamento sono da intendersi a carico di TELAT S.r.l., acquisita da Terna con decorrenza dal 1 aprile 2009; le convenzioni di allacciamento, si legge inoltre nella nota di Enel Distribuzione del 12 novembre 2009 (Enel-DIS-12/11/2009-0316466),

- seppur “intestate” a cabine primarie di Enel Distribuzione, riguardano connessioni alla rete di RFI di tratti di linee in alta tensione conferite a ELAT S.r.l., società ceduta integralmente a Terna dal 1 aprile 2009;
30. inoltre, con nota del 2 agosto 2010 (Enel-DIS-02/08/2010-0796375), Enel Distribuzione ha comunicato a TELAT S.r.l. e a Terna quanto segue:
- a) le linee elettriche in alta tensione interessate dalle convenzioni di allacciamento sono reti di trasmissione rientranti nel perimetro della RTN, come si evince dall'Allegato A al D.M. 27 febbraio 2009;
 - b) l'articolo 2.5.1 lett. c) del contratto di compravendita, sottoscritto in data 19 dicembre 2008, include espressamente nel ramo di azienda conferito a ELAT S.r.l. i rapporti contrattuali inerenti i “diritti di servitù o attraversamento”;
 - c) le convenzioni di allacciamento di linee in alta tensione concluse con RFI disciplinano le servitù costituite a favore di tali linee insistenti sugli impianti elettrici di proprietà di RFI; servitù, queste, in relazione alle quali sono stati pattuiti specifici canoni di attraversamento;
 - d) le sopracitate linee in alta tensione, rientranti nel perimetro della RTN, sono state conferite alla società TELAT S.r.l. la quale, in virtù dell'atto di conferimento, è subentrata nella titolarità delle convenzioni in essere con RFI relative agli allacciamenti di linee elettriche in alta tensione;
31. con note dell'8 giugno 2009 (TELAT/P20090062767), del 3 luglio 2009 (TELAT/P20090002005) e del 1 dicembre 2009 (TELAT/P2003A03813), TELAT S.r.l. ha comunicato a RFI e a Enel Distribuzione di essere subentrata a quest'ultima, a seguito del conferimento del ramo di azienda costituito dalla linee in alta tensione, negli obblighi di pagamento dei canoni relativi alle predette linee, precisando tuttavia come “*i canoni relativi agli allacciamenti di linee AT per Cabine Primarie Enel Distribuzione su rete AT di proprietà di RFI sono rimasti a carico di Enel Distribuzione, non essendo stati trasferiti a ELAT S.r.l. (ora TELAT S.r.l.) né le Cabine Primarie né le relative e connesse convenzioni*”;
32. con nota del 21 luglio 2014 (RFI-DPR/A0011/P/2014/0005813), RFI ha inviato a Enel Distribuzione, a Terna Rete Italia S.r.l. e a TELAT S.r.l. una diffida ad adempiere chiedendo, in particolare, a:
- a) Enel Distribuzione di pagare il corrispettivo, pari a Euro 501.363,93, per i servizi di connessione che, pur in assenza di remunerazione economica, RFI ha continuato a prestare in modo continuativo;
 - b) Enel Distribuzione e TELAT s.r.l., eventualmente per il tramite di Terna, di pronunciarsi, definitivamente, sulla titolarità degli impianti collegati alla rete di RFI e, quindi, di individuare il soggetto interessato al mantenimento in essere delle relative convenzioni di allacciamento, tenuto pertanto a corrispondere gli oneri da esse discendenti;
33. con nota del 30 settembre 2014 (Enel-DIS-30/09/2014-0849578), Enel Distribuzione, in risposta alla comunicazione di RFI del 21 luglio 2014, ha evidenziato come, in ogni caso, alla scadenza delle convenzioni di allacciamento, spetterà a Terna decidere se continuare a utilizzare la rete di RFI per l'alimentazione

delle cabine primarie oppure realizzare nuovi tratti di linee in alta tensione, al fine di adempiere agli obblighi che incombono sulla stessa in quanto concessionaria del servizio di trasporto dell'energia elettrica; Enel Distribuzione ha invitato, inoltre, RFI “*a non dare seguito alla diffida inviata in quanto la Cabine Primarie in esame sono opere di pubblica utilità indispensabili per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e, pertanto, il distacco dalla Vs. rete delle linee RTN alimentanti tali cabine oltre a comportare l'interruzione delle forniture elettriche di intere aree territoriali, Vi esporrebbe a gravi responsabilità sia penali che civili*”;

34. con nota del 30 settembre 2014 (prot. Autorità n. 026632 del 30/09/2014), RFI ha presentato dunque reclamo all'Autorità, chiedendo di “*voler definitivamente accertare che i servizi di connessione prestati dalla rete AT di Terna trovino remunerazione economica e definire quali siano i soggetti tenuti a corrispondere detta remunerazione (Enel Distribuzione S.p.a, ovvero TELAT)*”.

C. Argomentazioni di RFI

35. Il reclamante afferma che, a far data dal 1 aprile 2009, eroga i servizi necessari alla alimentazione elettrica delle cabine primarie nella titolarità di Enel Distribuzione, senza perciò ricevere dalla stessa Enel Distribuzione o da Terna i canoni previsti nelle sopraccitate convenzioni, né alcun altro corrispettivo; a tale riguardo, il reclamante afferma inoltre che, qualora Terna, per il tramite di TELAT S.r.l., non fosse subentrata a Enel Distribuzione nella titolarità delle predette convenzioni, l'obbligo di corresponsione dei relativi canoni sarebbe rimasto in capo all'impresa distributrice;
36. RFI afferma, altresì, che Enel Distribuzione ha costantemente manifestato un'assoluta indisponibilità alla ricerca di una soluzione condivisa della controversia in questione, rifiutandosi anche di interpellare congiuntamente l'Autorità.
37. Con il reclamo *de quo* RFI chiede, pertanto, all'Autorità, in considerazione delle sue competenze in materia tariffaria e di valorizzazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica, di voler definitivamente accertare che i servizi di connessione prestati dalla rete in alta tensione di RFI trovino remunerazione economica, nonché di definire quali siano i soggetti tenuti a corrispondere detta remunerazione.

D. Argomentazioni di Enel Distribuzione

38. Enel Distribuzione, in via preliminare, sostiene che il reclamo in epigrafe verterebbe su una questione di natura squisitamente privatistica, non riguardando profili oggetto di una specifica disciplina regolatoria. Ad oggi, infatti, i rapporti tra gestori di rete concessionari e i proprietari di reti private (quale è RFI), utilizzate ai fini dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, non risulterebbero disciplinati dalla regolazione dell'Autorità;

39. Enel Distribuzione, pertanto, ritiene che il reclamo proposto non sia ammissibile e debba essere dunque archiviato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, in quanto “*non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorità*”.
40. Enel Distribuzione ha comunque precisato che le convenzioni di allacciamento, pur “*intestate*” a cabine primarie di Enel, si riferiscono alle connessioni alla rete RFI di tratti di linee in alta tensione già di proprietà di Enel Distribuzione e conferite alla società controllata ELAT S.r.l.; Enel Distribuzione afferma infatti che le cabine primarie oggetto del reclamo sono direttamente connesse alla RTN, dato che le stesse sono collegate a linee elettriche già di proprietà di ELAT S.r.l. (società di cui Enel Distribuzione ha trasferito l'intero capitale sociale a Terna a far data dal 1° aprile 2009), e successivamente riconosciute facenti parte della RTN dal D.M. 27 febbraio 2009.
41. In definitiva, secondo Enel Distribuzione, la presenza di una connessione diretta alla RTN delle singole cabine primarie in questione renderebbe del tutto irrilevante il tipo di configurazione che si sviluppa a monte della predette linee elettriche;
42. pertanto, Enel Distribuzione conferma che, essendo le sei (6) cabine primarie oggetto del reclamo da intendersi direttamente interconnesse alla RTN e non alla RFI, a partire dal 1 aprile 2009 la titolarità delle convenzioni di allacciamento stipulate tra Enel Distribuzione ed RFI non è più in alcun modo riconducibile ad Enel Distribuzione medesima.

E. Argomentazioni di Terna

43. Terna sostiene che i canoni relativi agli allacciamenti di linee in alta tensione per cabine primarie di Enel Distribuzione su rete di proprietà RFI sono rimasti a carico della stessa Enel Distribuzione, non essendo stati trasferiti a ELAT S.r.l. - poi divenuta TELAT S.r.l.-, né gli impianti (cabine primarie), né le relative convenzioni.

F. Valutazione del reclamo

44. In via preliminare, va osservato che l'oggetto su cui verte la presente controversia, inerente i corrispettivi per l'allacciamento alla rete RFI, afferisce ad ambiti di disciplina che non sono totalmente rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Si tratta, infatti, di questione relativa alla disciplina dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità di regolazione settoriale (c.d. “*accesso regolato*”).
45. Nel caso di specie, in effetti, in capo ad RFI sussiste un obbligo di connettere terzi alla propria rete, sicché la stipula di un contratto di connessione non può dirsi

espressione della libera volontà contrattuale delle parti, quanto, piuttosto, adempimento di un obbligo legale. In questo senso, così come è avvenuto nella fattispecie in esame, RFI neppure potrebbe cessare di erogare il servizio di trasporto laddove tale attività divenisse non remunerativa. Ad ulteriore ed inequivocabile conferma della sussistenza di siffatto obbligo rileva l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 730/63, che testualmente dispone: *“Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a consentire all'Enel il cospo delle linee di trasporto dell'energia non trasferite”* alla stessa Enel.

46. In questo quadro di ridotta autonomia contrattuale, non può negarsi che l'intervento dell'Autorità di regolazione sia non solo legittimo ma persino dovuto, a maggior ragione nel caso in cui vi sia disaccordo tra le parti. D'altronde, in tal senso, depongono chiaramente specifiche previsioni normative che intestano all'Autorità anche il potere di definire la regolazione economica relativa a reti con obbligo di connessione di terzi. Il riferimento è, in particolare, all'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 79/99, che espressamente attribuisce all'Autorità il potere di stabilire *“i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione”*. Da ultimo, nel senso che le reti della società RFI *“rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione”* l'Autorità si è espressa nel documento per la consultazione 644/2014/R/eel, evidenziando che tali reti *“possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata”* (si veda il paragrafo II.3). Ne consegue che *“La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99”* (ibidem);
47. che l'Autorità possa definire criteri economici per la remunerazione di reti private è confermato anche dal D.M. 10 dicembre 2010 e segnatamente dalle seguenti disposizioni:
- l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale *“Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico”*;
 - l'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale l'Autorità *“determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione”*;
 - l'articolo 5, comma 2, ai sensi del quale, per disciplinare il caso di cui al precedente comma 1, l'Autorità *“individua altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di*

trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione”.

48. Ciò chiarito sul piano della sussistenza del potere dell'Autorità di definire la controversia in esame, la corretta valutazione del reclamo presentato da RFI richiede che lo stesso sia esaminato in riferimento a ciascuno dei profili che lo interessano, e segnatamente:
- a) *tecnico-impiantistico*;
 - b) *gestionale e regolatorio*;
 - c) *contrattuale*.
49. Sotto il profilo strettamente *tecnico-impiantistico*:
- i) le soggezioni nell'esercizio della rete in alta tensione di RFI, a motivo delle quali la stessa RFI invoca l'applicazione delle convenzioni, sono sostanzialmente determinate dalle esigenze di esercizio e manutenzione delle cabine primarie di Enel Distribuzione, dovendo queste garantire una sicura alimentazione alla rete di distribuzione in media e bassa tensione sottesa;
 - ii) le esigenze di esercizio e manutenzione delle linee elettriche in alta tensione appartenenti alla RTN (già nella proprietà di ELAT) si possono infatti considerare generalmente inferiori rispetto a quelle relative alle cabine primarie, di minore impatto, quindi, sulle soggezioni di esercizio della rete in alta tensione di RFI. Peraltro, questo aspetto appare poco significativo, in quanto, anche a prescindere dai casi in esame, la RTN risulta comunque, per sua natura, asservita a impianti dedicati alla distribuzione o all'utilizzo diretto dell'energia elettrica da parte di clienti finali o all'immissione da parte di produttori.
50. Dal punto di vista gestionale-regolatorio:
- i) Terna, in qualità di soggetto gestore della “rete rilevante”, cioè dell'intera rete in alta tensione comprensiva delle porzioni delle cabine primarie necessarie alla gestione, esercizio e manutenzione della RTN, effettua le scelte operative, di esercizio e manutenzione, inerenti anche gli interruttori in alta tensione delle cabine primarie;
 - ii) Terna ha come obiettivo la garanzia della continuità di alimentazione ai soggetti connessi alla RTN, anche tenendo conto dei vincoli presenti sulla propria rete, come quelli derivanti dalle connessioni con la rete di RFI;
 - iii) nella stessa convenzione di esercizio del 31 marzo 2009 tra Enel Distribuzione e Terna, alla lettera *j*) delle premesse, si fa riferimento alla necessità di regolamentare gli aspetti funzionali alla gestione delle linee oggetto di trasferimento, così come, alla lettera *k*), si precisa che lo scambio di informazioni tra Enel Distribuzione e Terna, relativamente allo stato dei siti rilevanti (cabine primarie), è indispensabile per la corretta funzionalità delle linee AT;
 - iv) la remunerazione delle attività di Terna definita nei provvedimenti dell'Autorità prescinde dalla configurazione della RTN, risultando quindi indipendente dal

fatto che la gestione, esercizio e manutenzione, di elementi della RTN possono anche essere “vincolati” ad aspetti “esterni” alla stessa RTN, come ad esempio il caso di linee RTN “vincolate” all’esercizio della rete RFI;

51. in merito all’assunto di Terna circa il fatto che le convenzioni oggetto del reclamo sono esclusivamente strumentali alla connessione delle cabine primarie di Enel alla rete di RFI, si rileva quanto segue:

- a) alla data della stipula delle convenzioni non vi erano differenze tra le proprietà delle cabine primarie e quelle delle linee elettriche alimentanti le medesime cabine dalla rete di RFI: a quella data non vi era dunque ragione di citare all’interno delle predette convenzioni distintamente le linee e le cabine primarie, poiché le linee elettriche in questione non erano altro che un’appendice fisica delle cabine primarie;
- b) l’esercizio della singola cabina primaria è vincolato all’esercizio della linea ad essa associata, che ne rappresenta appunto un’appendice: esigenze e vincoli di esercizio della cabina primaria sono trasferibili anche alla linea elettrica (dall’esigenza di servizio di una cabina primaria deriva l’esigenza che anche la linea elettrica rimanga in servizio, così come, corrispondentemente, se la linea elettrica deve essere posta fuori servizio per manutenzione anche il lato alta tensione della cabina primaria connessa in antenna viene disalimentato);
- c) Terna è pertanto tenuta a soddisfare le esigenze di esercizio delle cabine primarie ad essa connesse, essendo proprietaria e gestore di una rete pubblica operante a tal fine;
- d) appare infatti evidente che, come affermato dalla stessa Terna, le convenzioni afferiscono e sono state stipulate in funzione dell’esercizio delle cabine primarie, come del resto appare evidente che la stessa Terna, in quanto titolare della RTN, gestisce ed effettua la manutenzione di una rete nell’interesse dei soggetti connessi alla medesima rete, comprese le cabine primarie;
- e) l’affermazione di Terna per cui gli allacciamenti oggetto delle convenzioni sono stati chiesti da Enel ad RFI esclusivamente per consentire alla stessa Enel di scambiare energia con la rete RFI si pone in contrasto col fatto che la medesima Terna ha acquisito le linee di collegamento tra la rete RFI e le cabine primarie: lo scopo di tale acquisizione dovrebbe logicamente essere, tra gli altri, quello di gestire la RTN in modo unitario, garantendo a tutti i soggetti connessi la sicurezza e l’affidabilità della fornitura;
- f) per svolgere tale compito (gestione unitaria della RTN), fermo restando il rispetto del principio di efficienza e dunque di minimizzazione del costo per il sistema, a parità di servizio reso, vi sono due possibili vie:
 - realizzazione di una linea che colleghi la singola cabina primaria alla restante rete di Terna tramite un by-pass della rete di RFI;
 - mantenimento delle linee di Terna interposte tra RFI e la singola cabina primaria.

52. Quanto infine al profilo *sub c)*, del punto 48, dalla lettura del contratto di compravendita della rete di distribuzione in alta tensione tra Enel Distribuzione e Terna si osserva che:
- a) i rapporti contrattuali inclusi nel ramo d'azienda ceduto da Enel Distribuzione e, in quanto tali, trasferiti a Terna, sono puntualmente elencati al paragrafo 2.5.1 del contratto, e che, tra di essi, non risultano incluse le convenzioni con RFI per l'esercizio dell'allacciamento delle cabine primarie di Enel Distribuzione;
 - b) il suddetto paragrafo 2.5.1 del contratto di compravendita precisa altresì che i rapporti contrattuali trasferiti sono "esclusivamente" quelli ivi elencati.
53. Posto l'inquadramento sopra operato, per la risoluzione della presente controversia assume rilievo fondamentale l'assenza, tra i contratti trasferiti da Enel Distribuzione a Terna in occasione della cessione della rete in alta tensione, delle convenzioni con RFI per l'esercizio dell'allacciamento delle cabine primarie di Enel Distribuzione.
54. Tuttavia, alla luce dell'intervenuto nuovo assetto delle proprietà della rete a seguito della suddetta cessione, che vede la RTN interposta tra la rete di RFI e le cabine primarie di Enel Distribuzione, risulta evidente come sia rimessa alla valutazione di Terna l'utilità degli allacciamenti alla rete elettrica di RFI per l'alimentazione della rete di Enel Distribuzione; al contempo Enel Distribuzione, al fine di garantire la continuità dell'alimentazione della propria rete, deve riferirsi al gestore confinante che non è più RFI, bensì Terna.
55. I motivi sopra esposti giustificherebbero la disdetta, da parte di Enel Distribuzione, delle convenzioni con RFI per l'esercizio dell'allacciamento delle proprie cabine primarie, fermo restando l'obbligo di adempiere alle pattuizioni contrattuali, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi a favore di RFI fino al momento della disdetta.
56. In considerazione della configurazione di rete esistente alla data di acquisizione, da parte di Terna, della rete di TELAT (avvenuta il 1 aprile 2009), la medesima Terna è responsabile di garantire la connessione della rete di Enel Distribuzione con la RTN, essendo libera di decidere autonomamente le modalità con cui adempiere a tale responsabilità: attraverso lo sviluppo della propria rete, ovvero attraverso la stipula – anche transitoria – di una apposita convenzione con RFI

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.;
2. di prescrivere ad Enel Distribuzione S.p.a. il pagamento, a favore di RFI, dei canoni pattuiti nelle convenzioni per l'esercizio delle cabine primarie di Calderara, Cisterna, Donoratico, Menga, Pietrasanta e Schiappa, fino all'eventuale disdetta delle convenzioni medesime;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni